A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 77 del 5 febbraio 2010 – Approvazione definitiva del Disciplinare per l'attivazione dello strumento agevolativo di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007 "Credito d'Imposta per l'Incremento dell'Occupazione".

PREMESSO

- Che la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la definizione e l'attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul territorio regionale e di strumenti di agevolazione alle imprese, promuovendo al contempo, per il finanziamento dei predetti interventi e strumenti agevolativi, l'integrazione delle risorse regionali con quelle comunitarie e statali;
- Che la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 all'articolo 8 dispone che, al fine di incrementare la
 competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, la Giunta Regionale, su proposta
 dell'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le
 commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale;
- Che con D.G.R. n. 1809 del 06/12/2005 "Adozione degli indirizzi programmatici per l'elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-13 ai sensi della D.G.R. n. 842/2005", la Giunta Regionale, al fine di aumentare la capacità della Regione di produrre investimenti e di attrarre investimenti di imprese esterne, ha scelto, tra l'altro, di realizzare un sistema integrato di aiuti e servizi pubblici alle imprese in grado di accompagnare in modo stabile la crescita della competitività delle imprese campane, la qualità della loro vita e la loro sicurezza;
- Che la Giunta Regionale, nella succitata Deliberazione, ha determinato, tra l'altro, di revisionare il sistema degli incentivi;

CONSIDERATO

- Che con Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007, avente ad oggetto "Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale", pubblicata sul B.U.R.C. n. 63 bis del 03/12/2007, è stato, tra l'altro, istituito lo strumento agevolativo denominato "Credito d'imposta per l'Incremento dell'Occupazione";
- Che, con Regolamento n. 6 del 28/11/2007, si è altresì provveduto ad approvare il "Regolamento di attuazione del Credito di Imposta per l'incremento dell'occupazione";
- Che il suddetto Regolamento prevede che l'Amministrazione Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotti un apposito Disciplinare per l'attivazione dello strumento agevolativo de quo;
- Che con Deliberazione n. 1856 del 18/12/2009 la Giunta Regionale ha approvato la proposta relativa al suddetto Disciplinare, inviandolo poi alla Commissione consiliare competente ai fini dell'ottenimento del prescritto parere;
- Che, in data 26/01/2010, la III Commissione permanente "Programmazione, Agricoltura, Turismo, Altri Settori Produttivi" ha espresso parere favorevole in merito al Disciplinare per l'attivazione del "Credito di Imposta per l'incremento dell'occupazione", così come approvato dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 1856/2009 citata;

RILEVATO

 Che, in data 05/11/2009, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 comma 10 della Legge Regionale n. 12/2007 citata, al fine di addivenire alla stipulazione della convenzione relativa alla gestione dei crediti d'imposta regionali di cui agli articoli 3 e 4 della stessa Legge Regionale n. 12/2007, è stata stipulata una convenzione tra Regione Campania, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate; Che quindi, in data 02/12/2009, in base a quanto previsto dal suddetto articolo 4 comma 10 della Legge Regionale n. 12/2007, nonchè dall'articolo 12 del Regolamento n. 6/2007 citato, è stata stipulata, tra Regione Campania ed Agenzia delle Entrate, la convenzione relativa alla gestione dei crediti d'imposta regionali;

RITENUTO

- Di dover prendere atto del parere favorevole espresso in merito al Disciplinare de quo dalla III Commissione permanente "Programmazione, Agricoltura, Turismo, Altri Settori Produttivi", parere recante il prot. n. 47/III/C;
- Di dover dunque provvedere all'approvazione definitiva del Disciplinare per l'attivazione del "Credito di Imposta per l'incremento dell'occupazione", così come allegato alla presente deliberazione, di cui rappresenta parte integrante e sostanziale;
- Di dover rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore 02 "Aiuti alle imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico" l'emanazione dell'Avviso, volto a stabilire le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, nonché la data di avvio della procedura, e l'approvazione della modulistica;

VISTI

- Il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1998;
- Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L 379 del 28/12/2006;
- La Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007, avente ad oggetto "Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale", pubblicata sul B.U.R.C. n. 63 bis del 03/12/2007;
- Il Regolamento n. 6 del 28/11/2007, recante il "Regolamento di attuazione del Credito di Imposta per l'incremento dell'occupazione", pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 bis del 03/12/2007;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- Di prendere atto del parere favorevole espresso in data 26/01/2010 (prot. n. 47/III/C) dalla III Commissione permanente "Programmazione, Agricoltura, Turismo, Altri Settori Produttivi" in merito al Disciplinare per l'attivazione dello strumento agevolativo di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007 "Credito di Imposta per l'incremento dell'occupazione", così come approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1856 del 18/12/2009;
- Di approvare dunque in via definitiva il Disciplinare per l'attivazione del "Credito di Imposta per l'incremento dell'occupazione", così come allegato alla presente deliberazione, di cui rappresenta parte integrante e sostanziale;
- Di rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore 02 "Aiuti alle imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico" l'emanazione dell'Avviso, volto a stabilire le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, nonché la data di avvio della procedura, e l'approvazione della modulistica;
- Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
 - o All'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico" per l'esecuzione;
 - All'A.G.C. 09 "Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale" per opportuna conoscenza;

 All'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente Giunta Regionale" – Settore 02 "Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C., da effettuare assicurando contestualmente un'adeguata pubblicità attraverso il sito web della Regione Campania, nonché attraverso il sito www.economiacampania.it.

Il Segretario II Presidente

D'Elia Bassolino

Credito d'Imposta per l'Incremento dell'Occupazione Articolo 4 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007 Regolamento n. 6 del 28/11/2007 (pubblicati sul B.U.R.C. n. 63 bis del 03/12/2007)

Disciplinare

- > Premessa
- > Articolo 1: Riferimenti Normativi
- > Articolo 2: Soggetti Destinatari
- > Articolo 3: Condizioni di Ammissibilità
- > Articolo 4: Oggetto dell'Agevolazione
- ➤ **Articolo 5:** Determinazione dell'Agevolazione Massima da Richiedere
- ➤ **Articolo 6:** Determinazione dell'Agevolazione Fruibile
- > Articolo 7: Adempimenti Formali
- > Articolo 8: Esposizione Contabile e Rilevanza Fiscale dell'Agevolazione
- > Articolo 9: Presentazione e Controllo delle Istanze
- > Articolo 10: Modalità di Utilizzo dell'Agevolazione
- > Articolo 11: Monitoraggio Periodico
- > Articolo 12: Controlli
- > Articolo 13: Norme Finali

Premessa

- 1. Il presente Disciplinare definisce condizioni e modalità di concessione e fruizione dell'aiuto denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione" di cui all'articolo 4 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007 ed al Regolamento n. 6 del 28/11/2007, diretti a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno ed allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad affrontare situazioni di carattere congiunturale.
- 2. Il regime regionale di aiuti oggetto del presente Disciplinare e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito rispetta tutte le condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L 379 del 28/12/2006.

Articolo 1 Riferimenti normativi

- 1. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*"), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L 379 del 28/12/2006;
- 2. Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 63 bis del 03/12/2007, come modificata ed integrata dalle Leggi Regionali n. 1 del 30/01/2008 e n. 6 del 14/04/2008;
- 3. Regolamento n. 6 del 28/11/2007, pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 bis del 03/12/2007;
- 4. Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31/12/1986, e successive modifiche ed integrazioni;
- 5. Decreto Legislativo n. 241 del 09/07/1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28/07/1997, e successive modifiche ed integrazioni;
- 6. Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30/04/1998, e successive modifiche ed integrazioni;
- 7. Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28/01/2009, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 Soggetti Destinatari

- 1. Destinatari dell'agevolazione oggetto del presente Disciplinare sono le imprese di qualsiasi dimensione, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuove assunzioni destinate ad unità locali già esistenti o che vengano impiantate nel territorio regionale.
- 2. Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (di seguito credito d'imposta) può essere concesso alle imprese operanti in tutti i settori economici, fatta eccezione per quelle la cui attività prevalente, sulla base della classificazione ISTAT, ricada nei seguenti settori:

- a. pesca ed acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b. produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c. industria carboniera, così come individuata nel Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera, pubblicato nella G.U.C.E. serie L 205 del 02/08/2002.
- 3. Sono altresì escluse dall'agevolazione le imprese in difficoltà¹.
- 4. I soggetti destinatari, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, devono:
 - a. essere iscritti al Registro delle Imprese;
 - b. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.

Articolo 3 Condizioni di Ammissibilità

- 1. L'accesso al credito d'imposta è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. L'impresa, nei dodici mesi precedenti alla presentazione dell'istanza di ammissione alle agevolazioni:
 - i. non abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga;
 - ii. abbia rispettato, nei confronti della totalità delle unità lavorative:
 - le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali;
 - le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente;
 - lo "Statuto dei lavoratori" di cui alla Legge n. 300 del 20/05/1970;
 - iii. abbia rispettato le norme in materia di assunzioni obbligatorie quote di riserva di cui all'articolo 3 della Legge n. 68 del 12/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni, senza ricorrere alla sospensione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 3;
 - iv. non abbia ridotto la base occupazionale se non per i motivi di seguito indicati:

¹ La Commissione Europea ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. In particolare, al punto 10 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicato nella G.U.C.E. serie C 244 del 01/10/2004, si specifica che "in linea di principio, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a. qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b. qualora, se si tratta di una società di cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi mesi, oppure

c. indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza".

- collocamento a riposo per raggiunti limiti di età pensionabile;
- dimissioni volontarie;
- licenziamento per giusta causa;
- decesso o grave malattia del dipendente;
- b. I lavoratori assunti per coprire i nuovi posti creati siano residenti in Campania e siano iscritti a Centri per l'Impiego campani o nelle liste di mobilità relative al territorio regionale ovvero fruiscano della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga³;
- c. L'incremento occupazionale non derivi dall'assorbimento, neppure parziale, di attività di imprese giuridicamente preesistenti⁴.

Articolo 4 Oggetto dell'Agevolazione

- 1. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, con scadenza almeno triennale⁵, che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato e determinato, anche con scadenza inferiore a tre anni⁶, mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.
- 2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel periodo d'imposta⁷ in corso alla data di pubblicazione nell'Avviso con cui si dà avvio alla procedura (di seguito "Avviso") e comunque a decorrere dal termine indicato nell'Avviso stesso.
- 3. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, impiegati nell'unità locale presso cui il nuovo lavoratore è assunto sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, complessivamente impiegati dall'impresa beneficiaria⁸.

² Le liste di mobilità sono liste speciali, istituite dalla Legge n. 223/91, nelle quali vengono inserite le persone licenziate collettivamente dalle imprese con oltre 15 dipendenti per cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro oppure licenziate individualmente, per le stesse motivazioni, dalle imprese che abbiano in forza anche meno di 15 dipendenti.

³ L'assunzione di dipendenti che fruiscono della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga concerne naturalmente personale proveniente da altre imprese.

⁴ Tale condizione sottintende che l'incremento occupazionale di un'impresa avvenuto a seguito, ad es., di un affitto o di un acquisto di un'altra azienda non rileva ai fini della determinazione del credito d'imposta. Lo stesso dicasi per le operazioni societarie di natura straordinaria che determinano un accrescimento della base occupazionale (fusione, conferimento).

⁵ Le assunzioni effettuate con contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a tre anni non danno luogo alla spettanza del credito d'imposta.

⁶Vanno ad es. computati anche i contratti a contenuto formativo ovvero i contratti di apprendistato.

⁷ Ai fini del presente Disciplinare, per periodo d'imposta si intende l'anno solare.

⁸ I posti di lavoro creati devono, in pratica, rappresentare un incremento netto del numero dei dipendenti sia dell'unità locale che dell'impresa interessati.

- 4. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 comma 1 del codice civile⁹ o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto¹⁰.
- 5. Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale, i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale¹¹.
- 6. Le assunzioni di lavoratori con contratti a tempo pieno e indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo determinato, pieno o parziale, anche nella forma di apprendistato, danno comunque diritto al credito d'imposta. Le stesse configurano un incremento occupazionale rilevante ai fini del credito d'imposta anche laddove non determinino alcun reale incremento rispetto al numero di lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.
- 7. Le assunzioni che danno diritto al credito d'imposta devono essere mantenute, a pena di decadenza dall'agevolazione concessa e consequenziale recupero del credito indebitamente fruito, presso le unità locali facenti capo all'impresa beneficiaria presenti sul territorio regionale, per un periodo di almeno tre anni, decorrenti dalla data di assunzione.

Articolo 5 Determinazione dell'Agevolazione Massima da Richiedere

- 1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta massimo da richiedere con riferimento al periodo agevolato, al momento della presentazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione, l'impresa deve:
 - a. determinare il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, complessivamente occupati sia nell'unità locale in cui si intendono effettuare le nuove assunzioni sia nell'insieme delle unità locali, ovunque ubicate:
 - b. individuare il numero delle nuove assunzioni da effettuare;
 - c. determinare il numero complessivo di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, scaturente a seguito delle nuove

• nelle quali un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

⁹ Ai sensi del comma 1 dell'art. 2359 del codice civile, si considerano controllate le società:

[•] in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

[•] che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il comma 2 del citato art. 2359 stabilisce inoltre che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e che non si computano invece i voti spettanti per conto terzi.

¹⁰ Il riferimento alle società facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto comporta la necessità di tener conto anche delle diminuzioni occupazionali avvenute, ad es., in società controllate dalla stessa società che controlla l'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta.

¹¹ Se ad es. il rapporto di lavoro è all'80%, il lavoratore costituisce 8/10 di unità lavorativa, per cui verrà computato, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, per un valore pari a 0,8.

- assunzioni sia nell'unità locale cui si riferiscono le nuove assunzioni sia nell'insieme delle unità locali, ovunque ubicate;
- d. determinare la media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, occupati nei dodici mesi precedenti alle nuove assunzioni sia nell'unità locale cui si riferiscono le nuove assunzioni sia nell'insieme delle unità locali, ovunque ubicate¹²:
- e. misurare la differenza tra il numero di lavoratori dipendenti di cui alla lettera c. e la media di cui alla lettera d.;
- f. determinare l'incremento occupazionale, dato dal minor valore tra la differenza di cui alla lettera e. ed il numero dei lavoratori agevolabili da assumere di cui alla lettera b., al netto delle eventuali diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 comma 1 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- g. determinare, sulla base delle retribuzioni lorde previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali e tenuto conto, nel caso di lavoratori a tempo parziale, delle ore di lavoro prestate, la retribuzione media annua spettante a ciascuno dei lavoratori agevolabili da assumere ¹³:
- h. determinare la retribuzione media mensile attribuibile a ciascuno dei lavoratori agevolabili da assumere, pari a 1/12 della retribuzione media annua di cui alla lettera g.;
- applicare alla retribuzione media mensile di cui alla lettera h. la percentuale di aiuto del 50%, con un limite massimo di mille euro per ciascun lavoratore agevolabile, nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno e indeterminato; nel caso di lavoratori a tempo parziale e indeterminato, il suddetto limite va calcolato in proporzione alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle del contratto nazionale¹⁴;
- j. moltiplicare l'importo di cui alla lettera i. per l'incremento occupazionale, calcolato secondo le modalità di cui alla lettera f.:
- k. moltiplicare l'importo di cui alla lettera j. per il numero di mesi di spettanza dell'agevolazione;
- 1. individuare il numero degli eventuali lavoratori agevolabili da assumere con contratti a tempo pieno e indeterminato mediante trasformazione di contratti a tempo determinato;
- m. determinare, sulla base delle retribuzioni lorde previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali, la retribuzione media annua spettante a ciascuno dei lavoratori di cui alla lettera l. 15:

¹² La media è calcolata tenendo conto di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi quelli assunti con contratti a tempo determinato aventi scadenza inferiore a tre anni, risultanti nell'ultimo giorno di ciascuno dei dodici mesi precedenti alle nuove assunzioni.

¹³ La retribuzione media annua è pari alla media aritmetica delle retribuzioni lorde spettanti a ciascuno dei lavoratori agevolabili da assumere (somma delle retribuzioni lorde/numero dei lavoratori agevolabili da assumere).

¹⁴ Se ad es. il rapporto di lavoro è all'80%, il lavoratore costituisce 8/10 di unità lavorativa, per cui il credito d'imposta massimo spettante per tale dipendente sarà pari ad ottocento euro.

¹⁵ La retribuzione media annua è pari alla media aritmetica delle retribuzioni lorde spettanti a ciascuno dei lavoratori agevolabili da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato mediante trasformazione di contratti a tempo determinato (somma delle retribuzioni lorde/numero dei lavoratori agevolabili di cui alla lettera l.).

- n. determinare la retribuzione media mensile attribuibile a ciascuno dei lavoratori di cui alla lettera l., pari a 1/12 della retribuzione media annua di cui alla lettera m.;
- o. applicare alla retribuzione media mensile di cui alla lettera n. la percentuale di aiuto del 25%, con un limite massimo di cinquecento euro per ciascun lavoratore agevolabile;
- p. moltiplicare l'importo di cui alla lettera o. per il numero di lavoratori agevolabili da assumere con contratti a tempo pieno e indeterminato mediante trasformazione di contratti a tempo determinato di cui alla lettera l.;
- q. moltiplicare l'importo di cui alla lettera p. per il numero di mesi di spettanza dell'agevolazione;
- r. determinare il credito d'imposta massimo da richiedere, dato dalla somma dell'importo di cui alla lettera k. e dell'importo di cui alla lettera q., tenuto comunque conto dei limiti connessi all'applicazione del Regolamento "de minimis".

Articolo 6 Determinazione dell'Agevolazione Fruibile

- 1. Il credito d'imposta spetta per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal mese in cui l'agevolazione è concessa ed è fruibile su base mensile.
- 2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta fruibile, per ciascuno dei mesi rientranti nel periodo di cui al comma precedente l'impresa deve:
 - a. rilevare il numero complessivo di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, in essere nell'ultimo giorno del mese sia nell'unità locale cui si riferiscono le nuove assunzioni sia nell'insieme delle unità locali, ovunque ubicate;
 - b. misurare la differenza tra il numero complessivo di lavoratori di cui alla lettera a. e la media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, occupati nei dodici mesi precedenti alle nuove assunzioni sia nell'unità locale cui si riferiscono le nuove assunzioni sia nell'insieme delle unità locali, ovunque ubicate di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d.;
 - c. determinare l'incremento occupazionale, dato dal minor valore tra la differenza di cui alla lettera b. ed il numero dei lavoratori neoassunti per i quali è stata concessa l'agevolazione, al netto delle eventuali diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 comma 1 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
 - d. determinare, sulla base delle retribuzioni lorde previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali e tenuto conto, nel caso di lavoratori a tempo parziale, delle ore di lavoro

-

¹⁶ La media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti alle nuove assunzioni è quella di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d.

- prestate, la retribuzione media annua spettante a ciascuno dei lavoratori agevolabili da assumere¹⁷;
- e. determinare la retribuzione media mensile attribuibile a ciascuno dei lavoratori neoassunti, pari a 1/12 della retribuzione media annua di cui alla lettera d.;
- f. moltiplicare l'incremento occupazionale, calcolato secondo le modalità di cui alla lettera c., per la retribuzione media mensile di cui alla lettera e.;
- g. determinare il numero degli eventuali lavoratori agevolati assunti con contratti a tempo pieno e indeterminato mediante trasformazione di contratti a tempo determinato;
- h. determinare, sulla base delle retribuzioni lorde previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali, la retribuzione media annua spettante a ciascuno dei lavoratori di cui alla lettera g. 18;
- i. determinare la retribuzione media mensile attribuibile a ciascuno dei lavoratori di cui alla lettera g., pari a 1/12 della retribuzione media annua di cui alla lettera h.;
- j. moltiplicare il numero di lavoratori agevolati di cui alla lettera g. per la retribuzione media mensile di cui alla lettera i.;
- k. determinare il credito d'imposta fruibile, dato dalla somma dell'importo di cui alla lettera f. e di quello di cui alla lettera j..

Articolo 7 Adempimenti Formali

1. E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di acquisire, contabilizzare, conservare ed esibire, ove richiesto, tutta la documentazione (buste paga, contratti ecc.) inerente ai dipendenti agevolati, che sarà oggetto di attento esame in sede di controllo.

Articolo 8 Esposizione Contabile e Rilevanza Fiscale dell'Agevolazione

1. L'agevolazione oggetto del presente Disciplinare si configura come contributo in conto esercizio e, in quanto tale, è inquadrabile tra i ricavi di cui al comma 1 lettera h) dell'articolo 85 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. La stessa concorre pertanto alla formazione del reddito, nonché del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

¹⁷ La retribuzione media annua è pari alla media aritmetica delle retribuzioni lorde spettanti a ciascuno dei lavoratori neoassunti (somma delle retribuzioni lorde/numero dei lavoratori neoassunti).

¹⁸ La retribuzione media annua è pari alla media aritmetica delle retribuzioni lorde spettanti a ciascuno dei lavoratori assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato mediante trasformazione di contratti a tempo determinato (somma delle retribuzioni lorde/numero dei lavoratori agevolati di cui alla lettera g..

Articolo 9 Presentazione e Controllo delle Istanze

- 1. Le imprese che intendono accedere al credito d'imposta provvedono, a far data dal primo giorno del mese in cui intendono effettuare le nuove assunzioni e comunque non prima della data indicata nell'Avviso, all'invio telematico di un'istanza di ammissione all'agevolazione.
- 2. Nell'istanza, da predisporre nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema che sarà approvato con apposito Decreto Dirigenziale, le imprese richiedenti devono, tra l'altro, indicare:
 - a. Notizie sull'impresa, quali ragione sociale, indirizzo, codice attività, recapiti (telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata);
 - b. Notizie sulla struttura produttiva interessata dalle assunzioni per le quali si richiede l'agevolazione, quali indirizzo, codice attività, recapiti (telefono, fax);
 - c. Dati relativi alla determinazione dell'entità dell'incremento occupazionale rilevante ai fini del credito d'imposta;
 - d. Dati inerenti ai lavoratori per i quali si richiede l'agevolazione ed ai relativi contratti (a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, ovvero a tempo pieno e indeterminato a seguito di trasformazione di contratti a tempo determinato), ivi compresi i dati relativi alla determinazione della retribuzione lorda media annua, nonché alla retribuzione lorda media mensile;
 - e. L'impegno ad assumere i lavoratori per i quali si richiede l'agevolazione nel corso del mese di presentazione della domanda di agevolazione.
- 3. All'istanza di cui al comma 2 vanno, tra l'altro, allegate le seguenti dichiarazioni, da predisporre nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
 - a. Una dichiarazione attestante che:
 - l'impresa non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUUE L 379 del 28/12/2006);

oppure che

- ii. l'impresa ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione al credito d'imposta ovvero nei due esercizi precedenti, di contributi pubblici di natura "de minimis" (in tal caso vanno specificati, per ciascun contributo a titolo "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato, importo, data e soggetto concedente);
- b. Una dichiarazione attestante che il credito d'imposta non sarà cumulato con altri aiuti di stato relativamente alle stesse spese ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
- 4. Ogni impresa può presentare una sola istanza di ammissione al credito d'imposta. L'eventuale presentazione di più istanze determina l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

- 5. La Regione Campania esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone l'ammissibilità.
- 6. La Regione Campania è tenuta a comunicare all'impresa richiedente, entro il termine indicato nell'Avviso, l'accoglimento ovvero l'esclusione dell'istanza. In caso di esclusione, provvede altresì ad indicare, in maniera puntuale, i motivi che hanno condotto al rigetto dell'istanza stessa.

Articolo 10 Modalità di Utilizzo dell'Agevolazione

- 1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 09/07/1997 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione delle agevolazioni. L'eventuale credito d'imposta fruito oltre il suddetto termine è soggetto a recupero.
- 2. Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il Modello di Pagamento F24, in base alle indicazioni contenute nell'Avviso.
- 3. Il credito d'imposta è fruibile su base mensile, in maniera automatica, successivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - a. Effettiva realizzazione di un incremento occupazionale, rilevato secondo le modalità previste dall'articolo 6;
 - b. Pagamento della retribuzione mensile spettante ai lavoratori agevolati, secondo le modalità specificate nell'Avviso.
- 4. L'utilizzo di un credito d'imposta non spettante in tutto o in parte, tenuto conto di quanto stabilito dal presente Disciplinare ovvero dagli articoli 8 e 9 del Regolamento n. 6 del 28/11/2007, dà luogo alla revoca totale o parziale del contributo ed al recupero del credito d'imposta indebitamente fruito.
- 5. L'utilizzo del credito d'imposta senza o prima che si siano verificate le condizioni fissate al comma 3 comporta la revoca totale del contributo ed il recupero del credito d'imposta indebitamente fruito.
- 6. Nel caso in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia inesistente, si applica la disciplina prevista dai commi da 16 a 20 dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28/01/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- 7. Il recupero del credito d'imposta indebitamente fruito viene effettuato dall'Agenzia delle Entrate in virtù di apposita convenzione con la Regione Campania.

Articolo 11 Monitoraggio Periodico

- 1. Le imprese ammesse a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente Disciplinare sono tenute, a pena di revoca dell'agevolazione e recupero del credito d'imposta fruito, a presentare, entro la fine del secondo mese successivo al periodo di spettanza del credito d'imposta¹⁹, la documentazione specificata nell'Avviso, attestante, tra l'altro:
 - a. l'assunzione dei dipendenti che hanno dato diritto al credito d'imposta;
 - b. il pagamento delle retribuzioni secondo le modalità stabilite nell'Avviso;
 - c. la realizzazione dell'incremento occupazionale.
- 2. Le imprese ammesse a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente Disciplinare sono inoltre tenute, a pena di revoca dell'agevolazione e recupero del credito d'imposta fruito, a presentare, entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza del triennio²⁰, la documentazione specificata nell'Avviso, attestante, tra l'altro:
 - a. l'assenza di ricorso, nell'arco del triennio, alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga;
 - b. il mantenimento dei dipendenti che hanno dato diritto al credito d'imposta per il periodo triennale richiesto dall'articolo 4 comma 7;
 - c. il rispetto, nell'arco del triennio e nei confronti della totalità delle unità lavorative:
 - i. delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali;
 - ii. delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente;
 - iii. dello "Statuto dei lavoratori" di cui alla Legge n. 300 del 20/05/1970;
 - d. il rispetto, nell'arco del triennio, delle norme in materia di assunzioni obbligatorie quote di riserva di cui all'articolo 3 della Legge n. 68 del 12/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni, senza ricorrere alla sospensione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 3;
 - e. l'assenza di riduzione della base occupazionale se non per i motivi di seguito indicati:
 - i. collocamento a riposo per raggiunti limiti di età pensionabile;
 - ii. dimissioni volontarie;

iii. licenziamento per giusta causa;

iv. decesso o grave malattia del dipendente.

¹⁹ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6 comma 1, il periodo di spettanza del credito d'imposta è pari a diciotto mesi, decorrenti dal mese in cui l'agevolazione è concessa.

²⁰ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 comma 7, le assunzioni che danno diritto al credito d'imposta devono essere mantenute, a pena di decadenza dall'agevolazione concessa e consequenziale recupero del credito indebitamente fruito, presso le unità locali facenti capo all'impresa beneficiaria presenti sul territorio regionale, per un periodo di almeno tre anni, decorrenti dalla data di assunzione.

Articolo 12 Controlli

- 1. La Regione Campania effettua i controlli necessari a garantire la corretta applicazione del presente Disciplinare. Tali controlli avvengono anche mediante ispezioni, anche a campione, presso le strutture produttive cui si riferiscono le assunzioni.
- 2. L'Agenzia delle Entrate, sulla base di un'apposita convenzione con la Regione Campania, effettua i controlli di propria competenza, necessari a garantire la corretta fruizione del credito d'imposta.

Articolo 13 Norme Finali

1. L'attivazione dell'agevolazione oggetto del presente Disciplinare è subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, che disciplini i rapporti con la Regione Campania per la corretta applicazione delle presenti disposizioni e di quelle oggetto dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007, nonchè del Regolamento n. 6 del 28/11/2007.